



COMUNE DI RHO

IMPOSTA UNICA COMUNALE

- IUC -

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI

(TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)



INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pg. 3
Art. 2	Istituzione del tributo	pg. 3
Art. 3	Servizi indivisibili e relativi costi	pg. 3
Art. 4	Soggetto attivo	pg. 3
Art. 5	Presupposto e soggetti passivi	pg. 3
Art. 6	Base imponibile	pg. 4
Art. 7	Determinazione della Tasi	pg. 4
Art. 8	Abitazione principale e sue pertinenze	pg. 5
Art. 9	Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	pg. 5
Art. 10	Esenzioni - Riduzioni	pg. 5
Art. 11	Decorrenza	pg. 6
Art. 12	Dichiarazione	pg. 6
Art. 13	Versamenti	pg. 7
Art. 14	Rimborsi	pg. 7
Art. 15	Funzionario responsabile	pg. 8
Art. 16	Attività di controllo ed accertamento	pg. 8
Art. 17	Accertamento con adesione	pg. 9
Art. 18	Sanzioni	pg. 9
Art. 19	Misura degli interessi	pg. 9
Art. 20	Riscossione coattiva	pg. 10
Art. 21	Ravvedimento operoso	pg. 10
Art. 22	Trattamento dei dati personali	pg. 10
Art. 23	Rinvio	pg. 10
Art. 24	Entrata in vigore	pg. 10



ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che è una componente dell'Imposta unica comunale (IUC).

ART. 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO



A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - Servizio di polizia locale;
 - Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - Servizi di illuminazione pubblica;
 - Servizi di protezione civile;
 - Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - Servizi amministrativi generali e di partecipazione
2. L'individuazione puntuale ed il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

La TASI è applicata e riscossa dal Comune di Rho per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

ART. 5

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI



La TASI ha per presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al precedente comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% , mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.

La TASI non è dovuta dall'occupante nel caso in cui quest'ultimo appartenga allo stesso nucleo familiare del possessore.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare del diritto reale sull'immobile.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA TASI

1. La TASI è determinata applicando alla base imponibile di cui al precedente articolo 6 le aliquote e le eventuali detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale, in via generale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione od entro specifici termini stabiliti da altre disposizioni di volta in volta vigenti.
2. Le aliquote e detrazioni sono stabilite nel rispetto dei limiti fissati dalle previsioni dei commi 676-678 dell'art.1 della Legge 147/2013 come integrati dall'art.1 del D.L. 16/2014 convertito nella Legge n.68/2014; tali limiti si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all' art.10 ,comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

ART. 8

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1. Ai fini della TASI si applica la definizione di abitazione principale e delle sue pertinenze stabilita dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di Imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibili, pertanto:
 - per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile;
 - per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale, che siano destinate durevolmente a servizio di questa e purché siano utilizzate dal proprietario dell'unità immobiliare o dai suoi conviventi.
2. Ai fini del comma precedente, e nel caso non sia stato appositamente dichiarato dal soggetto passivo, si intende:
 - per pertinenza il C/2, C/6 e C/7 che siano ubicati nello stesso edificio, o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;
 - in caso di esistenza di due pertinenze appartenenti alla stessa categoria, il beneficio verrà riconosciuto a quella più prossima all'abitazione principale.
3. Fermo restando che l'eventuale detrazione, legata all'unità immobiliare e stabilita con apposito provvedimento, spetta solo per l'abitazione principale, qualora l'importo della detrazione sia superiore all'imposta dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza può essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze di cui ai precedenti comma.

ART. 9

UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considerano inoltre abitazioni principali:
 - a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 10

ESENZIONI -RIDUZIONI

1. Ai fini della TASI sono comunque esenti le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3 del D.L. 06.03.2014, n. 16 convertito nella Legge 02.05.2014, n. 68;
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 679 della Legge n. 147 del 27.12.2013 smi, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

ART. 11 DECORRENZA



1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per la determinazione dei mesi di possesso o detenzione si computa:
 - per intero il mese quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni;
 - il giorno del trasferimento in capo al soggetto che acquisisce la proprietà o la detenzione dell'immobile;
 - il mese di 31 giorni in capo al soggetto titolare della proprietà o detentore dell'immobile per almeno 16 giorni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del presente regolamento, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, la durata dell'obbligazione da parte dell'occupante è correlata alla durata del contratto di locazione, di altro tipo di contratto o di titolo che consenta l'occupazione dell'immobile.
3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 12. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che non sia dimostrato con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 12 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imposta municipale propria (IMU). In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, in quanto compatibili, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
2. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, una comunicazione con apposito modello messo a disposizione dal Comune, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare, in sede di prima applicazione ed in deroga ai termini ordinari, la dichiarazione o comunicazione TASI entro il 31.12.2014.
3. Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione/comunicazione TASI è il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificata la variazione che comporta l'obbligo dichiarativo.



4. Le dichiarazioni intese a far valere il diritto ad ottenere riduzioni od agevolazioni d'imposta, comprese quelle riferite all'individuazione delle pertinenze devono essere presentate a pena di decadenza entro lo stesso termine previsto per i modelli di dichiarazione di cui al precedente comma.
5. Nel caso in cui eventuali modelli di dichiarazione approvati con decreti ministeriali non consentissero di dichiarare le riduzioni od agevolazioni di cui al precedente comma il Comune di Rho provvede a definire apposita modulistica integrativa.



ART. 13 VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato direttamente al Comune utilizzando il modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. In caso di pluralità di possessori, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune può inviare apposita comunicazione relativa al versamento da eseguirsi ad un unico soggetto, appositamente individuato sulla base delle informazioni disponibili in relazione ai diversi soggetti passivi.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno. Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il versamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di utilizzo del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento non deve essere eseguito quando la TASI complessivamente dovuta dal contribuente per l'intero anno risulta inferiore od uguale ad Euro 12,00.
6. Per gli anni di vigenza del presente regolamento si considerano regolarmente eseguiti, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune:
 - a) i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto;
 - b) i versamenti fatti per errore ad altri Comuni, purché tali somme siano recuperabili dall'Ente senza costi aggiuntivi o decurtazioni rispetto a quanto dovuto e versato.

ART. 14 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stato versato il tributo il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da

quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. E' comunque riconosciuto il rimborso oltre il termine quinquennale nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo comune per immobili ubicati in altro comune, fino a quando sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo. Ove il contribuente ed il comune soggetto attivo del tributo siano consenzienti, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al comune stesso. In tal caso, la somma sarà riconosciuta all'altro Ente impositore al netto di eventuali costi per la riscossione sostenuti.
3. In caso di diritto al rimborso potrà essere richiesta da parte dell'avente diritto la compensazione dell'importo da rimborsare con eventuali pagamenti dovuti dallo stesso soggetto o dal contitolare al Comune anche per altri tributi comunali.
4. La compensazione verrà riconosciuta per debiti esigibili entro l'esercizio finanziario nel corso del quale viene richiesta.
5. In caso di rimborso a favore di un contribuente deceduto, a fronte di un'unica istanza sottoscritta da tutti gli eredi, l'ufficio emette un unico documento valido per la riscossione dell'intero importo. Tale documento viene intestato a colui che, attraverso apposito modulo da compilare e consegnare al Servizio Tributi, è delegato, dagli altri contitolari, alla riscossione dell'intero importo. La delega di cui sopra libera l'ufficio nei confronti di tutti gli aventi diritto al rimborso.
6. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 12, comma 4, preclude l'esercizio del diritto alla restituzione del tributo eventualmente versato.
7. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori alla soglia fissata dall'art.13, comma 5.



ART. 15 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con deliberazione di Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 16 ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.



3. Non si procede all'accertamento, iscrizione a ruolo ed alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di € 30,00 per ogni periodo di imposta, salvo il caso di ripetuta violazione al tributo.

ART. 17 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri del D.Lgs. n. 218 del 19/6/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'ufficio, purché sussista materia concordabile ossia suscettibile di apprezzamento valutativo e l'obbligazione non sia determinabile sulla base di elementi certi.

ART. 18 SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TASI si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione TASI si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione TASI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 del precedente articolo 15, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 19 MISURA DEGLI INTERESSI

1. Il Comune di Rho determina gli interessi da applicare sulle somme dovute in seguito alle attività di accertamento e di recupero della TASI in misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Nella stessa misura spettano al contribuente gli interessi per le somme richieste con istanza di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 20
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute al Comune di Rho in seguito alle attività di accertamento e di recupero della TASI devono essere versate dai contribuenti entro 60 giorni dalla notificazione dei relativi provvedimenti.
2. Le somme non versate entro 60 giorni sono riscosse in forma coattiva, con le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 21
RAVVEDIMENTO OPEROSO



Alle violazioni in materia di TASI è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. n.472/1997 e successive modificazioni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 22
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.


ART. 23
RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme ed i regolamenti vigenti, in particolare le disposizioni relative all'imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibili, al tributo per i servizi comunali (TASI) ed i commi da 161 a 170 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Disposizioni generali in materia di tributi locali).
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 24
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.





Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 21/05/2014,
divenuto esecutivo in data 17/06/2014.

Rho, 18/06/2014

Il Segretario Generale

Paolo Bertazzoli



Il Sindaco
Pietro Romano

